

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

"La Torre Nera - APS"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in Crema (Cr) l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato "La Torre Nera - APS", di seguito indicato con il termine "associazione".

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crema (Cr), Piazza Istria e Dalmazia 11. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto e non comporta modifica dello statuto stesso.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

5. Nel caso di affiliazione ad un Ente o APS Nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, si adegua e riconosce le finalità dell'Ente

Art. 3 - Finalità

1.L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per svolgere attività ludico-ricreative atte a diffondere la cultura ludica come mezzo di intrattenimento e di interazione tra le persone; Ampliare la conoscenza della cultura ludica in generale attraverso i contatti tra persone, ente e associazioni mediante la dimostrazione e l'utilizzo di materiale ludico.

Art 4 - Attività di interesse generale

1.L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con riferimento al d.lgs 117/2017 art. 5 comma 1 lettera "i".

2.In particolare l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

- organizzare corsi, manifestazioni, eventi, tornei, dimostrazioni ludiche finalizzate alla divulgazione ed apprendimento del gioco in generale (wargames, giochi di società, giochi in scatola, gioco di ruolo, giochi da tavolo, giochi di carte quali magic e similare)
- pubblicare un sito internet/account facebook e similare per favorire, lo scambio culturale tra soci e con altre persone ed associazioni, l'organizzazione e lo sviluppo degli eventi dell'associazione stessa
- ogni altra attività che permetta il raggiungimento degli scopi delineati

nell'articolo 3 e 4

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

3.L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

4.L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi

forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione, da presentare in forma scritta e che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. In attesa della riunione del Consiglio Direttivo il richiedente che ha presentato domanda scritta come da comma 2 sopra riportato ed ha versato la quota associativa, può avere accesso e usufruire della sede sociale e delle attività dell'associazione stessa.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere che si

pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto:

- a) di frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
- b) di votare, se iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa, per l'elezione degli organi sociali e di presentare, se maggiorenne, la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali;
- e) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

5. In deroga al comma 4 sopra riportato la quota associativa se versata al momento di una richiesta di ammissione a socio sarà risarcita nel caso in cui il consiglio direttivo entro sessanta giorni dalla richiesta stessa rigetti l'ammissione del richiedente; La quota viene risarcita con l'informativa della delibera del consiglio. Nel caso l'assemblea dei soci, chiamata a pronunciarsi sull'accaduto deliberi l'ingresso a socio del richiedente in contraddittoria alla decisione presa dal consiglio direttivo, il richiedente stesso è tenuto a versare la quota associativa precedentemente rimborsata.

6. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali o morosità, può essere escluso dall'Associazione stessa. Con

l'esclusione dall'associazione non verrà risarcita la quota associativa.

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. Il provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

5. L'Assemblea, nel caso sia chiamata a decidere per quanto sopra indicato al comma 4, solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato valuta e delibera sull'esclusione o meno dall'associato con voto segreto.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni socio, iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in caso di assenza di entrambe le cariche da un consigliere anziano del consiglio direttivo.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio
- d) delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno metà (1/2) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, dell'atto costitutivo o allo scioglimento, fusione, scissione, trasformazione o liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, fusione, scissione, trasformazione e liquidazione dell'associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni

dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

9. L'assemblea dei soci non può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 8 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3(tre) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, e in ogni caso, almeno due volte l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche dell'Associazione e decide sull'impiego del residuo di bilancio.
 - b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi

- c) decide e ratifica l'ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- h) Individua e valuta le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- i) Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività
- j) Valutare e decidere in merito a possibili affiliazioni ad enti e APS nazionali e a possibili attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni.
- k) Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci e convoca l'assemblea straordinaria dei soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci stessi.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o dal vicepresidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario

dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del consigliere per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

6. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'unanimità (ad esclusione del presidente stesso) del consiglio direttivo

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende

alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo anche/o ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari, se presenti, contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) entrate derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
- i) da eventuali fondi di riserva
- j) I proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

- k) Proventi derivanti da somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui l'associazione sia affiliata ad un ente/APS nazionale che ne permetta la somministrazione stessa come previsto dalla legge in materia.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le

connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a

norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27-(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto in Crema (Cr) il 27 Novembre 2019:

Presidente: Margheritti Claudio

Vicepresidente: Groppelli Andrea

Segretario: Boldi Alessandro

Tesoriere: Pisculli Nicolò

Consigliere: Sambusiti Umberto

Consigliere: Zanelli Nicola Dusan

Socio Fondatore: Paini Fabio

The image shows seven handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of board members on the left. The first signature is for Claudio Margheritti, followed by Andrea Groppelli, Alessandro Boldi, Nicolò Pisculli, Umberto Sambusiti, Nicola Dusan Zanelli, and Fabio Paini.